ACCORDO NAZIONALE 10 febbraio 2010 SULLA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' STAGIONALE PER I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

Considerato che:

- il D.lgs n. 368 del 6 settembre 2001 e successive modifiche, all'art. 5 comma 4 ter, demanda alla contrattazione collettiva eventuali integrazioni, specificità delle attività stagionali, in aggiunta a quanto definito del Decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni;
- i CAAF svolgono una specifica attività nell'ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, elaborazione delle pratiche RED, svolte in un arco temporale ben limitato e legato alle disposizioni legislative in materia di dichiarazione dei redditi;
- tale attività si svolge prevalentemente e con incrementi esponenziali nel periodo febbraio/giugno di ogni anno, mentre negli altri periodi la normale attività viene svolta con il normale organico alle dipendenze;
- il succitato incremento richiede il ricorso ad un numero di gran lunga superiore alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso al tempo determinato;
- è ferma volontà delle parti utilizzare tutti gli strumenti a disposizione atti alla tutela dei lavoratori e del posto di lavoro;
- il notevole afflusso di pratiche ed utenti alle sedi CAAF non può essere svolta con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio;
- l'attività è legata alla temporalità del servizio, alle richieste di elaborazione della modulistica o/e informazioni di diretta emanazione governativa o degli Enti preposti al fine dell'accertamento dell'imposta sul reddito;

considerato tutto ciò,

le parti concordano che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale.

Ricorso delle assunzioni a tempo determinato

Per far fronte alle specifiche necessità dei CAAF e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato così come previsto dal succitato D.lgs n. 368 del 6 settembre 2001, art. 5 comma 4 ter, per le quali non si applicano i limiti temporali previsti dal comma 4 bis dello stesso articolo. ed in deroga a quanto previsto dal CCNL terziario, Distribuzione e Servizi del 18 luglio 2008 art. 63 in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.

Diritto di precedenza

- i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell'art. 5 D.lgs n. 368/01 comma 4 quinquies, del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro;
- i lavoratori, previa manifestazione di disponibilità avranno diritto di precedenza in caso di assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro;

Le modalità per la gestione del diritto di precedenza saranno definite con accordi tra le parti nelle singole società a livello territoriale.

Il presente accordo dovrà essere applicato su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi a livello territoriale in materia di stagionalità, potranno riguardare esclusivamente la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge e di contratto.

Norma Transitoria

Le parti convengono che a tutti i lavoratori che hanno raggiunto 36 mesi alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà rivolta formale proposta (tramite lettera allegata) mirante a trasformare il detto rapporto, ancorché cessato da non oltre 24 mesi, in uno a tempo indeterminato sotto forma di part-time verticale e/o misto con indicazione dei mesi/giorni di prestazione, così come previsto dal vigente CCNL.

CONFCOMMERCIO

FILCAMS-CGIL
Franco Martini

FISASCAT-CISL
Pierangelo Raineri

UILTuCS-UIL
Brunetto Boco

Roma, 10 febbraio 2010

FAC SIMILE - MODELLO DI LETTERA DA INVIARE AL LAVORATORE CHE HA MATURATO 36 MESI ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

In conseguenza dell'Accordo nazionale, sottoscritto in datatra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, con la presente, si comunica formale proposta di trasformazione del rapporto di lavoro con il CAAF..... da lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, nella modalità di part-time verticale/misto, con svolgimento della prestazione nei mesi/giorni di..... e con il seguente orario di lavoro, in connessione con lo svolgimento delle campagne fiscali.

Le condizioni di lavoro sono disciplinate dal vigente CCNL terziario, Distribuzione e Servizi.

Data la natura a tempo indeterminato, in base alle leggi vigenti, l'accettazione di questa proposta non renderà Le possibile usufruire per i mesi di sospensione del rapporto di lavoro dell'indennità di disoccupazione.

Qualora non aderisse alla presente proposta, il Suo rapporto di lavoro continuerà sotto forma di contratto a tempo determinato, con diritto di precedenza rispetto alle future assunzioni per le attività a carattere stagionale di cui al citato Accordo del (allegato)

La invitiamo a dare riscontro alla scrivente entro 20 giorni dal ricevimento della presente.

Il CAAF/La società
